

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto obbligo di istruzione D.L. n.123/2023 art. 12

In riferimento all'oggetto, che modifica l'art.114 del T.U., si forniscono le seguenti informazioni:

1. Al Dirigente scolastico deve essere formalmente comunicata l'assenza degli alunni, per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Ciò al fine di permettere la dovuta comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione; costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
2. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Situazione che chiaramente deve essere monitorata dai docenti e comunicata al Dirigente Scolastico.
3. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione. La punizione prevede la reclusione fino ad un anno.

Si considerano giustificate:

le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 (*assenze alunni avventisti di sabato*), e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101 (*assenze ebrei di sabato*);

le assenze come da deroghe stabilite dal Collegio docenti e inserite al punto 4 del documento di Istituto "Valutazione nel primo ciclo di istruzione".

IN SINTESI

- I docenti monitorano la frequenza scolastica e avvisano il DS in caso di assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- Il Dirigente scolastico comunica al responsabile dell'obbligo che l'alunno deve riprendere regolare frequenza entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- I docenti monitorano la situazione e, se la frequenza non riprende con regolarità entro 7 giorni dalla comunicazione effettuata dal Dirigente alla famiglia, avvisano il Dirigente scolastico che provvederà ad inoltrare comunicazione al Sindaco (entro 7 giorni dalla comunicazione fornita dai docenti);

Inoltre il Dirigente:

- avvisa il Sindaco anche qualora le assenze cumulate raggiungano il quarto delle ore annuali obbligatorie;
- avvisa il Sindaco anche per la mancata iscrizione degli alunni obbligati.